



-segue - Comunicato Ufficiale numero 20 del 24.04.2024 Affisso all'albo il 24.04.2024

**OGGETTO: Gara N° 155 1DIVISIONE FEMMINILE del 17.04.2024 Cosci Claudio Futura Tolentino ASD – Del Mastro Auto Cingoli**

Il Giudice Sportivo Territoriale,  
visti il referto ed il rapporto del I Arbitro della gara in oggetto;  
visti i modd. CAMP3, Elenchi dei partecipanti alla gara;  
ritenuta la propria competenza a decidere nella fase del procedimento di omologazione delle gare dei campionati di competenza territoriale ai sensi degli artt. 4, 16 e 20 Reg. Giur. combinato disposto con l'art. 44 Reg. Gare;  
ritenuto altresì che dai dati e notizie contenuti nel rapporto del direttore di gara e nel referto ufficiale i fatti relativi all'incontro risultano sufficientemente approfonditi in relazione al provvedimento da adottare e, in fatto, che non risulta la presentazione di istanza ex art. 22 o, avverso l'omologazione della gara, ex art. 23 Reg. Giur.;

viste le norme tecniche ed organizzative gare di cui alla Guida pratica campionati stagione agonistica 2023-24 e la Circolare di Indizione del Campionato di categoria;  
sulla base delle seguenti

### MOTIVAZIONI

Preliminarmente, a prescindere dall'esistenza di una istanza da parte degli eventuali interessati, deve essere indagata la regolarità delle gare, condotta d'ufficio dall'organo giudicante, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità dei contendenti.

Nella fattispecie, il Giudice Sportivo territoriale ritiene di dover esperire d'ufficio la disamina sulla corretta applicazione delle norme regolamentari a garanzia della correttezza dell'andamento della gara e della direzione arbitrale, sindacabili, in sede di omologa, solo qualora risulti una violazione delle regole di gioco (esclusi gli errori tecnici) che sia provata documentalmente o per segnalazione dello stesso Ufficiale di gara.

Risulta dagli atti d'Ufficio che la soc. Cosci Claudio Futura Tolentino ASD, abbia presentato una formazione composta da tredici atlete, di cui un solo "libero", e che tale formazione sia stata consentita e schierata come da referto.

A termini di regolamento, se una squadra ha più di 12 atleti/e iscritti a referto, due di questi dovranno svolgere la funzione di Libero.

La casistica ufficiale ha definitivamente chiarito che integrano una infrazione regolamentare sanzionabile con la multa esclusivamente la assenza iniziale o sopravvenuta dell'atleta designato come secondo libero e regolarmente indicato a CAMP3 ed a referto, mentre la mancata designazione del secondo libero comporta impedimento all'inizio della gara.

È dunque provata l'esistenza di un errore da parte del direttore di gara, che deve essere qualificato ai fini della decisione.

Nella dizione «errore tecnico» vanno ricompresi quegli avvenimenti che sfuggono ad un esame critico e logico, perché frutto di percezioni soggettive che l'arbitro ritiene di dover adottare nello svolgimento della gara, non sindacabile in alcun modo in sede di omologa, ancorché obiettivamente dimostrabile, atteso che la percezione dell'arbitro nell'immediatezza del fatto non è assolutamente suscettibile di successiva riforma.



Esso si differenzia nettamente dalle decisioni che l'arbitro deve assumere a fronte di fatti o comportamenti che egli attesti di aver accertato, e che devono essere trattati secondo gli specifici provvedimenti previsti dalle Regole di Gioco, che il direttore di gara non ha il potere di disapplicare o modificare.

A fronte di un'errata applicazione del regolamento, si verte sempre in un'ipotesi di irregolarità, che deve portare all'annullamento della gara quando, prima o durante la gara, si sia verificato un evento insanabilmente contrario alle norme tecniche o di regolamenti la cui violazione sia sindacabile in sede di omologa e che, senza necessariamente favorire o danneggiare i contendenti, renda eziologicamente irregolare in tutto o in parte la gara.

Per tutti i motivi esposti, ritenuta provata l'errata applicazione di una regola di gioco; considerato che in assenza di istanza proposta dalle società sportive eventualmente legittimate deve ritenersi comunque incidente sulla gara in questione l'errata applicazione del regolamento, in quanto ha sovvertito una norma fondamentale dello svolgimento dello sport della pallavolo;

#### **DELIBERA**

di non omologare la gara Gara N° 155 1DF del 17.04.2024 Cosci Claudio Futura Tolentino ASD – Del Mastro Auto Cingoli;

#### **DISPONE**

la ripetizione della gara stessa, e la comunicazione del presente dispositivo alla Commissione Organizzativa Gare Territoriale perché provveda a fissare i termini di ripetizione della gara;

#### **AVVERTE**

i diretti interessati alle prefate decisioni, che il provvedimento è definitivo ed immediatamente esecutivo per effetto dell'affissione all'albo ed ai sensi degli artt. 26, 27 e 28 Reg. Giur.; avverso il presente provvedimento possono essere azionati i rimedi previsti dal Capo III, sezione prima, art. 87 segg. Reg. Giur.

*Firmato*

*Il Giudice Sportivo territoriale  
Leonardo Muzzupappa*